



# CITTÁ DI TRECALE

PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Cavour, 24 ♦ Tel: 0321 776311 ♦ Fax: 0321 777404

Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034

**Settore Polizia Locale – Protezione Civile**  
**Trasporti – Viabilità - Commercio**

Ord. N. 74/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE PER I GIORNI 15-22-29 APRILE 2020.

## IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che proroga al 03 Maggio 2020 l’efficacia delle disposizioni dei D.P.C.M. del 08,08,11 e 22 Marzo 2020, nonché da quelle previste dall’ Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020 e dall’Ordinanza de 08 Marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto della Regione Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 che all’art.1 comma 9 così recita: “*Che i mercati settimanali saranno consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l’utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale*”.

CONSIDERATO che tutto il personale della Polizia Locale è impegnato per la vigilanza e il supporto alla popolazione a seguito dell’attivazione del C.O.C. e a seguito dell’emissione della Questura di Novara, da che ne deriva l’impossibilità di assegnare personale alla vigilanza fissa dell’area mercatale;

RILEVATA pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per cui si devono adottare misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

PRESO ATTO che nelle giornate di mercoledì 25 marzo e 1 aprile 2020 è previsto il mercato settimanale, con prevedibile notevole afflusso di persone;

EVIDENZIATO che il comma 1, lettera o) dell’art. 1 del predetto DPCM sancisce che: “...sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. **In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse ...**”;

RICHIAMATO anche il comma 1, lettera r) dell'art. 1 del predetto DCPM che dispone che: *“nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. **In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse...**”*;

EVIDENZIATO che, a seguito del predetto caso di contagio da COVID-19, non è possibile garantire nello svolgimento del mercato settimanale una distanza di sicurezza tale da evitare altre situazioni di contagio;

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere contingibile e urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute dei cittadini, in via precauzionale;

VISTO l' art. 50, comma 5 del D.lgs. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO il parere favorevole dell' ASL NO, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all'adozione del presente atto;

VISTO lo Statuto comunale;

INFORMATA preventivamente la Prefettura di Novara;

## **ORDINA**

per i motivi in premessa indicati, **la sospensione in tutto il territorio della Città di Trecate, per motivi contingibili e urgenti, del Mercato settimanale nelle giornate di Mercoledì 15-22-29 aprile 2020.**

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

## **DISPONE**

Che copia della presente Ordinanza si trasmetta a:

- Prefettura di Novara
- Questura di Novara
- Comando Stazione Carabinieri di Trecate.

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network Comunali per la massima conoscenza alla popolazione.

## **DEMANDA**

Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Trecate di far rispettare le previsioni della presente ordinanza.

## **INFORMA**

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale, all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con l' esecuzione d'ufficio ai sensi di legge.

Dalla Residenza Municipale, li 11.04.2020

IL SINDACO  
Federico BINATTI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993